



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

- SEDE DI PALERMO -

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER LE ESIGENZE DEL T.A.R. PALERMO

La sottoscritta COLLI Antonella nella qualità di Direttore della esecuzione della fornitura di energia elettrica, nominata con Determina n.27 del 02/07/2025;

Vista la Decisione a Contrarre n.5 del 10.02.2025 con la quale è stato disposto sia l'affidamento ad ENEL ENERGIA S.p.A. della fornitura di energia elettrica per n. 12 mesi dal 01/05/2025 al 30/04/2026 in adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 21 – Lotto 16 - Sicilia;

Visto l'Ordine Diretto – ODA n. 8372483 del 10.02.2025, CIG “derivato” B59606515D, stipulato con ENEL ENERGIA SpA, per la fornitura di energia elettrica dal 01.05.2025 al 30.04.2026, per la sede del Tribunale Amministrativo Regionale, sita in Palermo, Via Butera 6, in adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 21 – Lotto 16 – Sicilia;

Vista la Convenzione Energia Elettrica 21 – Lotto 16 – Sicilia stipulata da Consip SpA con la Società ENEL ENERGIA S.P.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125;

Considerato che l'art. 9 “CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO” della suddetta Convenzione al comma 3 dispone che: “ stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), la verifica di conformità sarà svolta dall'Amministrazione, con le modalità di cui al precedente comma 3 dell'art. 7...”;

Considerato che l'art.7 “ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA” della menzionata Convenzione, al comma 3 dispone che: “.....le attività di verifica di conformità, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica) sono dirette ad accertare che in fattura siano riportate correttamente la tipologia di fornitura acquistata e la congruità tra i corrispettivi fatturati e quelli di cui al successivo art. 9 co. 1”;

Tenuto presente che l'art. 9, co. 1 della citata Convenzione dispone: “ i corrispettivi dovuti al Fornitore delle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'art. 8 del capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica “.

Vista l'art. 8 del Capitolato Tecnico della Convenzione, che al punto 9 precisa: “ I corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente”;

- per le Utenze Multiorarie di cui al precedente comma 1, lettera A, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;”

Vista la fattura di ENEL ENERGIA S.P.A. n. 5249889974 del 14/07/2025 di €. 1.471,78 (€. 1.206,38 + €. 265,40 per IVA 22 %) relativa al mese di giugno 2025;

Rilevato che:

- in fattura è correttamente riportata la tipologia acquistata di fornitura “per fasce orarie”;
- per il mese di giugno 2025 il prezzo medio di acquisto per fasce orarie pubblicato nel sito di GME S.p.A. (GESTORE MERCATI ENERGETICI) è il seguente:

F1: ore di punta..... €/MWh 113,06

F2: ore intermedie..... €/MWh 126,76

F3: ore fuori punta.....€/MWh 103,63

- in fattura sono riportati per ciascuna fascia oraria i suddetti importi;

CERTIFICA

la regolare esecuzione per quanto sopra premesso della fornitura di energia elettrica effettuata dalla società ENEL ENERGIA S.P.A. nel mese di giugno 2025, per un importo di € 1.471,78 (€. 1.206,38 + 265,40 + per IVA 22 %), come da fattura n. 5249889974 del 14/07/2025.

Palermo, 30.07.2025

IL DEC

(Sig.ra Antonella Colli)

Si prende visione e si conferma nella sua completezza

Il R.U.P.

(dott. Ignazio Di Nino)